

**Applicazione del decreto legislativo 36/2003 e del DM 3/8/05 riguardo l'ammissibilità dei rifiuti speciali non pericolosi conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.**

(B.U. n. 24 del 18 giugno 2009)

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

Con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva comunitaria in materia di discariche di rifiuti.

Successivamente, con il decreto ministeriale 3 agosto 2005 "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" sono stati previsti, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione 2003/33/CE, i criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 36/2003, è stato finora possibile conferire nelle nuove discariche per rifiuti non pericolosi, i rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e seconda categoria tipo B, senza procedere alla caratterizzazione dei rifiuti ai sensi del d.m. 3 agosto 2005;

La predetta disposizione transitoria scadrà il 30 giugno 2009, come disposto dall'articolo 5, comma 1, del d.l. 208/2008, convertito con modificazioni dalla legge 13/2009. Conseguentemente, a partire dal 1° luglio 2009 dovranno essere applicati i criteri e le procedure per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal d.m. 3 agosto 2005.

Ai fini di un'applicazione omogenea sul territorio regionale di tale norma sono state consultate le Province, gli ATO ed i Consorzi obbligatori di bacino; tali soggetti hanno fatto emergere la necessità di un indirizzo regionale, in particolare riguardante il conferimento di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi. Si è dunque concordato, anche in vista dell'imminente scadenza del 1/7/2009, di produrre un documento nel quale sia contenuta una procedura condivisa per la verifica dell'ammissibilità dei rifiuti non pericolosi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, nonché una scheda uniforme di accettazione dei rifiuti non pericolosi oltre ad un elenco di rifiuti speciali non pericolosi per i quali, ai sensi del comma 4, punto 4, dell'allegato 1 al d.m. 3 agosto 2005, non risulta necessaria la caratterizzazione analitica per il conferimento in discarica.

Tale specifica disposizione prevede infatti, tra i casi in cui non sono ritenute necessarie le caratterizzazioni analitiche, quello che contempla tipologie di rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare la predetta caratterizzazione o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti sono ammissibili a una determinata categoria di discarica.

L'azione di governance della Regione Piemonte ha prodotto, nell'ambito delle proprie competenze ed in particolare di quella relativa alla regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, direttive e indirizzi prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 24/2002, il documento "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi da conferire in discariche per rifiuti non pericolosi dal 1/7/2009 ai sensi del d.m. 3 agosto 2005", concordato con gli enti sopra indicati, i quali ne hanno condiviso impostazione e contenuti. Detto documento comprende due allegati; l'allegato B individua - sulla base della pluriennale esperienza degli enti competenti alla programmazione, all'autorizzazione e al controllo degli impianti di discarica, costituenti il gruppo di lavoro - alcune tipologie di rifiuti non pericolosi per i quali si ritiene non necessario effettuare le caratterizzazioni analitiche, ai sensi del comma 4, punto 4, dell'allegato 1 al d.m. 3 agosto 2005.

Risulta pertanto necessario procedere all'approvazione del documento "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi da conferire in discariche per rifiuti non pericolosi dal 1/7/2009 ai sensi del d.m. 3 agosto 2005" allo scopo di non innescare, a partire dal 1/7/2009, problematiche interpretative in grado di causare forti contraccolpi operativi al momento del conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, nonché notevoli disomogeneità a livello territoriale, oltre ad un aumento dei costi a carico delle imprese causati da un incremento delle analisi e valutazioni da effettuare sui singoli carichi di rifiuti speciali non pericolosi in attesa di esser conferiti in discarica, senza che ciò comporti benefici per l'ambiente;

vista la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, il documento "Criteri e Procedure per l'ammissibilità di rifiuti speciali non pericolosi in discariche per rifiuti non pericolosi dal 1/7/2009 ai sensi del d.m. 3 agosto 2005", comprensivo degli allegati A e B, parte integrante della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

**CRITERI E PROCEDURE PER AMMISSIBILITA' DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI IN DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DAL 01/07/2009 AI SENSI DEL DM 3 AGOSTO 2005**

Il presente documento ha lo scopo di definire le modalità per l'accettazione, presso le discariche per rifiuti non pericolosi, di rifiuti speciali non pericolosi.

L'ammissione di rifiuti in discarica potrà avvenire secondo le seguenti modalità operative:

1. **Caratterizzazione di base:** viene effettuata dal produttore secondo la scheda contenuta nell'allegato A alla presente facente parte integrale, e con la cadenza prevista all'art. 2 c.3 del D.M. 3/8/05 e prevede:
  - a) Compilazione di una Scheda di caratterizzazione di base comprensiva di tutte le informazioni, che ricalcano i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 3/08/05.

La scheda di caratterizzazione di base, oltre ad indicare i quantitativi annui e le frequenze di conferimento, dovrà avere i seguenti contenuti minimi:

    - fonte ed origine dei rifiuti;
    - le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
    - descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
    - i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
    - aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
    - codice dell'elenco europeo dei rifiuti (decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modificazioni);
    - le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
    - se necessario, le precauzioni supplementari da prendere alla discarica;
    - un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti.
  - b) La Scheda di caratterizzazione e l'eventuale documentazione analitica vengono conservate dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni
  - c) Non è necessario effettuare la caratterizzazione analitica qualora il rifiuto rientri nei casi di cui al punto 4 dell'allegato 1 al DM 3/8/05, ed in particolare non risulta pratico effettuare tale tipo di analisi. Rientrano in tale esclusione i rifiuti contenuti nell'elenco denominato "Lista dei rifiuti da non caratterizzare" di cui all'allegato B alla presente facente parte integrale.
2. **Verifica di conformità:** viene effettuata da parte del gestore della discarica almeno una volta all'anno, con prelievo presso il produttore o in ingresso all'impianto di smaltimento e prevede:

- a) Esame della documentazione presentata dal produttore
- b) Eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il processo da cui sono generati i rifiuti.
- c) Se dall'esame di quanto sopra il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica (cfr. par. 1 lettera c di questa procedura), si procede al campionamento per la verifica di conformità di cui al punto d successivo.
- d) Con frequenza minima annuale il gestore provvede a prelevare un campione di rifiuto da conferire e a verificare la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica previsti dal DM 3/8/05 in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto sottoposto ad analisi verrà conservato presso la discarica o presso il laboratorio incaricato ad eseguire i campionamenti e le analisi per un periodo di due mesi, a disposizione dell'autorità competente.
- e) Se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore confermano l'ammissibilità del rifiuto in discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire.
- f) Se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, si procederà a non autorizzare i conferimenti o a sospendere i conferimenti di tale rifiuto, richiedendo al produttore quali azioni correttive intenda mettere in atto al fine di rendere conforme il rifiuto ai criteri di accettazione previsti dal DM 3/8/05. Un'eventuale assenza di risposta o in ogni modo una risposta ritenuta non esaustiva determinerà la revoca dei conferimenti di tale rifiuto.
- g) Eventuali risposte esaustive dovranno essere verificate con apposito controllo analitico prima del riavvio dei conferimenti.
- h) Della sospensione e dell'interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica agli organi di controllo.
- i) I risultati della verifica di conformità vengono conservati dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni.

3. **Verifica in loco**: viene effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti e prevede:

- a) Controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione
- b) Verifica della conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione,
- c) Ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico
- d) Qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il carico sarà respinto e dell'evento sarà data notifica agli organi di controllo.



**3.TEST**

- I rifiuti da smaltire rientrano fra le tipologie smaltibili in discarica senza caratterizzazione analitica (cfr D.M.03/08/2005 - Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – e D.G.R. del ..... n° .....)

Se SI, indicare quale:

- rifiuti urbani
  - rifiuti domestici raccolti separatamente
  - rifiuti di altra origine ma analoga composizione dei domestici
  - CER contenuti nell'allegato B alla D.G.R. del .....n° .....
  - altro (allegare adeguata giustificazione e documentazione) .....
- 
- I rifiuti da smaltire in discarica non rientrano fra le tipologie smaltibili in discarica senza caratterizzazione: occorre allegare copia delle analisi chimiche occorrenti per l'individuazione del CER ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 09/04/02 e di quelle eseguite ai sensi del D.M. 03/08/05, comprese quelle occorrenti per la compilazione del presente modulo.

**4. DESCRIZIONE DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA**

Composizione dei singoli rifiuti:.....  
.....  
.....  
.....

Aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia, ecc.): .....  
.....  
.....

Comportamento del percolato (se presente):.....  
.....  
.....

**5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO CHE HA GENERATO I RIFIUTI**

Descrizione del processo:

.....  
 .....  
 .....

Descrizione delle materie prime e dei prodotti utilizzati nel processo dal quale derivano i rifiuti

.....  
 .....  
 .....

Indicare tutte le tipologie di rifiuti prodotti dall'azienda (**anche quelle non smaltite in discarica**)

.....  
 .....

**5.1 Rifiuti da smaltire in discarica generati regolarmente nel corso dello stesso processo <sup>2</sup>**

Variabili principali da sottoporre a prove periodiche:

CER	Variabile / Parametro chimico	U.M.	Campo di variazione	Periodicità verifica di conformità

<sup>2</sup> Si tratta di rifiuti specifici ed omogenei generati regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale:

- l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti

-il gestore dell'impianto fornisce tutte le informazioni necessarie ed informa il gestore della discarica quando intervengono cambiamenti nel

processo (in particolare modifiche dei materiali impiegati).

**5.2 Rifiuti non generati regolarmente nel corso dello stesso processo**

**SI NO** (barrare una casella)

Il sito di provenienza è sottoposto a procedura di bonifica ex D.Lgs. 152/06 parte IV titolo V

Se SI, specificare .....

- Il rifiuto proviene dalla costruzione e/o demolizione di costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganiche o organiche  
 Se SI, specificare .....
- Il rifiuto proviene dalla costruzione e/o demolizione di costruzioni trattate, coperte o dipinte con materiali contenenti sostanze pericolose  
 Se SI, specificare .....
- Altro (specificare .....

**6. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA** effettuato ai sensi dell'Art.7 c.1 D.Lgs 36/03 o specificare perché tale trattamento non è considerato necessario

.....

.....

.....

.....

.....

- **7. PRECAUZIONI SUPPLEMENTARI DA PRENDERE ALLA DISCARICA**
- .....
- .....
- .....

**8. CODIFICA DEI RIFIUTI DA SMALTIRE IN DISCARICA**

Codice CER	Tipologia del rifiuto (per esteso)	Quantitativo previsto (tonnellate)	Quantitativo massimo giornaliero (tonn./g)	Periodo conferimento o frequenza prevista

## 9. RIFIUTI SPECIALI

Con la firma della presente il sottoscritto certifica che (barrare una delle caselle):

- i rifiuti provengono da un impianto di selezione che nel corso dell'anno \_\_\_\_\_ ha raggiunto un recupero del \_\_\_\_\_%, valore superiore o uguale alle percentuali occorrenti per usufruire del pagamento in misura ridotta del tributo speciale, come stabilito con D.G.R. n. 24-5880 del 22/04/2002 e s.m.i.***
- I rifiuti costituiscono la parte residuale risultante a seguito di una efficace organizzazione delle raccolte separate effettuate nel luogo di produzione.

## 10. RIFERIMENTI NORMATIVI

Le informazioni di cui al presente modulo sono rese anche ai fini delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 7; dell'art. 11 commi 1 e 2 e dell'art. 16 del D.Lgs. 36/03, che si riportano:

### **Art. 7 - Rifiuti ammessi in discarica.**

1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica:

- a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
- b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.

3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (cfr. D.M. 3 agosto 2005 - Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).

### **Art.11 - Procedure di ammissione**

1. Per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione, sulla capacità di produrre percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica.

2. In previsione o in occasione del conferimento dei rifiuti ed ai fini dell'ammissione degli stessi in discarica, il detentore deve presentare la documentazione attestante che il rifiuto è conforme ai criteri di ammissibilità previsti dal decreto di cui all'articolo 7 comma 5 per la specifica categoria di discarica. I suddetti certificati possono essere presentati in occasione del primo di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore. (omissis)

### **Art.16 - Sanzioni**

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 7 commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione prevista dall'articolo 51 comma 3 del D.lgs n. 22 del 1997. La stessa sanzione si applica a chiunque viola le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 11.

2. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 7, comma 4, diluisce o miscela i rifiuti, al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, è punito con la sanzione di cui all'articolo 51, comma 5, del D.lgs. n.22 del 1997.

**N.B.** Il richiedente è tenuto a fornire informazioni dettagliate se e quando intervengono cambiamenti riguardanti uno o più campi nella compilazione della presente scheda ed ogni

qual volta intervenga una variazione significativa del processo che origina i rifiuti, e comunque almeno una volta all'anno.

Data

IL CONTRAENTE

(timbro e firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

**LISTA DEI RIFIUTI DA NON CARATTERIZZARE**

Rifiuti speciali non pericolosi, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi, per i quali non risulta necessaria la caratterizzazione analitica ai sensi del comma 4, punto 4, allegato 1 del d.m. 3 agosto 2005

2	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</i>
<b>02 01 04</b>	<b>rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)</b>
3	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	<i>rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
<b>03 01 05</b>	<b>segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04</b>
4	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 02	<i>rifiuti dell'industria tessile</i>
<b>04 02 22</b>	<b>rifiuti da fibre tessili lavorate</b>
7	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFPU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
<b>07 02 13</b>	<b>rifiuti plastici</b>
9	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>rifiuti dell'industria fotografica</i>
<b>09 01 08</b>	<b>carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento</b>
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</i>
<b>12 01 05</b>	<b>limatura e trucioli di materiali plastici</b>
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
<b>15 01 05</b>	<b>imballaggi in materiali compositi</b>
<b>15 01 06</b>	<b>imballaggi in materiali misti</b>

17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 02	legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
18	RIFIUTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
18 01	rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
18 01 04	<b>rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)</b>
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 05	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	<b>parte di rifiuti urbani e simili non compostata (*)</b>
19 05 03	<b>compost fuori specifica (*)</b>
19 08	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	<b>vaglio</b>
19 09	rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 01	<b>rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari</b>
19 12	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 04	<b>plastica e gomma</b>
19 12 12	<b>altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (**)</b>

(\*) purché presenti un indice di respirazione dinamico non superiore a 1.000 mgO<sub>2</sub>/kgSVh

(\*\*) purché prodotti dal trattamento dei soli rifiuti urbani, e con un indice di respirazione dinamico non superiore a 1.000 mgO<sub>2</sub>/kgSVh

**Si fa inoltre presente che per i rifiuti urbani classificati come non pericolosi con codice CER 20 è consentito lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi senza la caratterizzazione analitica, ai sensi dell'art. 6 c. 1 lett. a) del d.m. 3/8/05**